



SOCIETÀ TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA

BOLLETTINO

2019

BOLLETTINO N. XLV

S.T.A.S.



“Il cammino delle terre comuni”
Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento
costituzionale dei domini collettivi

Atti del I convegno nazionale sui domini collettivi
(Tarquinia, Palazzo dei Priori - Sala Consiliare 8 giugno 2019)

Atti
2019

a cura di
Simone Rosati

SUPPLEMENTO N. XLV
ALLE FONTI DI STORIA CORNETANA

SOCIETÀ TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA

BOLLETTINO

2019



“Il Cammino delle Terre Comuni”

**Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei
domini collettivi**

ATTI DEL I CONVEGNO NAZIONALE SUI DOMINI COLLETTIVI

(Tarquinia, Palazzo dei Priori - Sala Consiliare 8 giugno 2019)

a cura di

Simone Rosati

Prefazione di

Javier Belda Iniesta

Postfazione di

Fabrizio Marinelli

**SUPPLEMENTO N. XLV
ALLE FONTI DI STORIA CORNETANA**

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo di:



REGIONE
LAZIO

Regione Lazio (Determinazione n. G13457 dell'08/10/2019 L.R. 42/1997)

I Convegno Nazionale sui Domini Collettivi

Organizzato da: Società Tarquiniense d'Arte e Storia

Direttore responsabile: Simone Rosati

Segreteria generale: Alessandra Sileoni

Segreteria organizzativa: Fabio Castelli, Giuseppe Giacchetti

Con il sostegno di:

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Con il patrocinio di:

Città di Tarquinia, Università Agraria di Tarquinia

In collaborazione con:

UCAM, Universidad Católica De Murcia, Facultad de Ciencias Canónicas Humanas y Religiosas
Cátedra internacional conjunta Inocencio III para la investigación en Historia del Derecho, Derecho común y Derecho canónico

ASPERA, Associazione Periti Agrari

Gruppo di Intervento Giuridico

Ager Publicus, Associazione Usi Civici Domini Collettivi

Associazione "Il cammino delle Terre Comuni"

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

APRODUC, Demanio Civico.it - Usi Civici Ambiente

COMITATO SCIENTIFICO

Javier Belda Iniesta (*Universidad Católica de Murcia*)

Mario Ascheri (*Università degli Studi di Roma Tre*)

Fabrizio Marinelli (*Università degli Studi dell'Aquila*)

Alessandro Dani (*Università di Roma Tor Vergata*)

Tiziana Ferreri (*Università degli Studi di Siena*)

Marco Paolo Geri (*Università degli Studi di Pisa*)

Daniele Natili (*Università di Roma Tor Vergata*)

Pietro Nervi (*Università di Trento*)

Sandro Notari (*Università degli Studi di Roma Tre*)

Francesco Nuvoli (*Università degli Studi di Sassari*)

Antonio Perinelli (*Commissario Usi civici Lazio, Umbria e Toscana*)

Raffaele Volante (*Università degli Studi di Padova*)

Francesco De Angelis (*Universidad Católica de Murcia*)

Patricia Blanco Diez (*Universidad Católica de Murcia*)

Antonella Illuminati (*Avvocato del Foro di Roma*)

Maria Athena Lorizio (*APRODUC*)

In copertina:

disegno grafico di **Carlo Rosati**

L'ideazione del Congresso e la raccolta degli Atti è stata curata dal Prof. Simone Rosati, con il supporto tecnico della Società Tarquiniense d'Arte e Storia e della Facultad de Ciencias humanas, canónicas y Religiosas de la Universidad Católica de Murcia.

INDICE

ALESSANDRA SILEONI, <i>Introduzione</i>	p. 7
SIMONE ROSATI, <i>Presentazione</i>	p. 9
JAVIER BELDA INIESTA, <i>Prefazione</i>	p. 11
ARTICOLI SCIENTIFICI	
FABRIZIO MARINELLI <i>Per una storia della proprietà collettiva. Solidarietà e ambiente da san Francesco a papa Francesco</i>	p. 15
ALESSANDRO DANI <i>Beni Comuni: una Storia da riscoprire</i>	p. 23
CHRISTIAN ZENDRI <i>Ordinamento Consuetudine Patrimonio. Appunti di Storia dei Domini collettivi</i>	p. 37
STEFANO BARBACETTO <i>Beni d'uso Comune, Diritti di pascolo e legnatico nei Consilia di Paolo Di Castro (1360/62-1441)</i>	p. 45
PAOLO PASSANITI <i>Domini collettivi e paesaggio</i>	p. 65
TIZIANA FERRERI <i>Usi civici nel comune di Viterbo tra XIII e XV secolo: prime indagini</i>	p. 77
MARCO PAOLO GERI <i>Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca</i>	p. 95
SIMONE ROSATI <i>L'archivio del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto e la questione proprietaria nei territori di San Pietro in età moderna</i>	p. 113
DANIELE NATILI <i>Gli usi civici prima di Pothier e i Domini collettivi. Linee di una vicenda dottrinarica dall'inizio alla fine della parabola liquidatoria</i>	p. 135
NICOLA CAPONE <i>L'esperienza dei Beni Comuni a Napoli e l'inaspettata riscoperta degli Usi Civici e Collettivi. Itinerari amministrativi e nuove prospettive</i>	p. 151
GIULIA DIMITRIO <i>Il "Cammino" verso i Beni Comuni. Un nuovo modo di possedere</i>	p. 159

<p> FIORE FONTANAROSA <i>Il principio autonomistico nei Domini collettivi: una prospettiva comparatistica</i> </p>	p. 171
<p> EUGENIO CALICETI <i>I Domini collettivi come ordinamenti storici: annotazioni critiche</i> </p>	p. 189
<p>NOTE E QUESTIONI</p>	
<p> EMANUELE PINNA MASSA <i>La regolamentazione delle terre comuni della Sardegna</i> </p>	p. 209
<p> ATHENA LORIZIO <i>Dalla comunità originaria di abitanti agli enti gestori della Legge 168/2017 sui Domini collettivi. Vecchi e nuovi conflitti - casi giurisprudenziali</i> </p>	p. 223
<p> ANTONIO PERINELLI <i>Una nuova forma di Proprietà: i Domini collettivi. Prime riflessioni sulla Legge N. 168 del 2017</i> </p>	p. 247
<p> CLAUDIA FEDERICO <i>Dall'erosione dei beni civici, tra vendite illegittime, legislativamente ammesse e sclassificazioni, alla piena valorizzazione della proprietà collettiva attraverso il tenace intervento della Corte Costituzionale ed il riconoscimento legislativo disposto dalla Legge 168/2017</i> </p>	p. 253
<p> PATRIZIO ZUCCA, MONICA GORI <i>Valorizzazione economica delle risorse agro-silvopastorali di dominio collettivo. Opportunità e limiti gestionali alla luce della L.168/2017</i> </p>	p. 269
<p> STEFANO DELIPERI <i>I demani civici in Sardegna, un grande patrimonio da difendere</i> </p>	p. 277
<p> GIOACCHINO GIAMMARIA <i>Il Conflitto tra Ex Signoria Colonnese e Comune di Patrica per l'antico Beneficium feudale</i> </p>	p. 305
<p> DIEGO ALESSANDRI <i>Usi civici e strade vicinali nel territorio di Poggi del Sasso (Cinigiano - GR): una proposta per riscoprire nei "diritti di uso" uno strumento di sviluppo per la collettività locale e per la tutela del patrimonio ambientale</i> </p>	p. 315
<p> MARCO COZZA <i>I Domini collettivi nell'Abruzzo bassomedievale: il caso di una lite teramana del XIII secolo</i> </p>	p. 339

FERNANDO DE ANGELIS <i>Arti e Corporazioni in Corneto: aspetti della organizzazione economica e della amministrazione dei beni. Il caso attuale della Università agraria di Civitavecchia</i>	p. 345
MARIO MAZZATOSTA <i>Gli usi civici sul fiume Farfa attestati in un documento dell'archivio storico del comune di Frasso Sabino (RI)</i>	p. 353
ROBERT BRUGGER <i>Proprietà collettiva Rover Carbonare. Verso una nuova autonomia</i>	p. 367
ALESSIO TELLONI <i>Le Proprietà collettive come custodi di valori culturali. Il progetto "Terre Comuni" quale metodo per stimolarne una gestione al passo con i tempi</i>	p. 373
POSTFAZIONE FABRIZIO MARINELLI	p. 377
NORME REDAZIONALI	p. 381

Domini collettivi e paesaggio

1. LE RAGIONI DI UN INCONTRO

Una premessa di partenza appare necessaria in questo breve contributo che si fonda sulla comprensione esterna della fenomenologia giuridica dei domini collettivi attraverso il paesaggio. Il dominio collettivo non è soltanto un paesaggio, ma è anche un paesaggio in virtù dei meccanismi interni alla base della sua intrinseca storicità, svelati in termini normativi a partire dalla riforma Galasso del 1985 sino ad arrivare alla legge 168 del 2017. Per essere un paesaggio, il dominio deve essere stato prima tante altre cose che sul piano giuridico - inizialmente - poco hanno a che vedere con una dimensione che si afferma dopo il loro declino. Si tratta dunque di incrociare aspetti giuridici e sociali che si sono appena sfiorati, in un'ottica di benefica contaminazione. Nel futuro di questo “*terzo ordinamento civile della proprietà*”¹, con il riconoscimento dei domini collettivi in attuazione degli articoli 2, 9, 42/2 e 43 Cost. stabilito dall'art. 1 della legge 168 del 2017, la collocazione in una altisonante gabbia normativa, è preliminare all'inserimento nel cantiere aperto della sostenibilità ambientale di “*componenti stabili del sistema ambientale*” che configurano “*strutture eco-paesistiche*”. Da questo punto di vista, i domini collettivi possono avere un grande futuro davanti ricollegato al significato storico-culturale appena riscoperto di un passato, marginalizzato in virtù di faticosi passaggi tra Otto e Novecento², che diventa ora un frammento del presente (e del futuro) ambientalista.

L'incontro tra domini collettivi e paesaggio matura nel corso del Novecento con l'affermazione del diritto dell'ambiente³ che ricompone pezzi storico-concettuali di lungo periodo. La sfasatura di fondo emerge prendendo come punto di riferimento il 1927, l'anno della nota legge sulla liquidazione. Il tramonto degli usi civici⁴ avviene nel periodo storico caratterizzato dalla progressiva scoperta del paesaggio. Risale alla legge del 1922 la prima legge sulla protezione delle bellezze naturali che sfiora il paesaggio. Quattro anni dopo viene emanata la legge sul turismo che tratteggia profili di conservazione e valorizzazione delle località da adattare alle esigenze sempre più marcate di questa pratica legata al “buon vivere”, e quindi all'idea di progresso novecentesco, densa di effetti trasformativi per l'economia e

¹ VOLANTE, R., «Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L. 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi», in *Le Nuove leggi commentate* XL (2018), 5, pp. 1067-1115.

² «Ed è allora che anche i diritti collettivi [...] visti come un freno deleterio alla produttività agricola e al progresso, subiranno attacchi feroci e ripetuti», osserva DANI, A., «Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi», in *Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva* 1 (2005), p. 83.

³ GIANNINI, M.S., «“Ambiente”: saggio sui diversi aspetti giuridici», in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1973, poi in *Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento*, ed. SINISCALCO M., Padova 1997, pp. 3-46.

⁴ Per un inquadramento generale, si vedano almeno CERULLI IRELLI, V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983; MARINELLI, F., *Gli usi civici*, Milano 2013; PETRONIO, U., «Usi civici e demani civici tra tradizione storica e dogmatica giuridica», in *La proprietà e le proprietà*, ed. CORTESE, E., Milano 1988, p. 492 e ss.; DANI, A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013.

l'identità dei territori⁵. Il nesso paesaggio-turismo orienta il percorso legislativo in una dimensione strettamente urbanistica di pianificazione dell'espansione edilizia.

In questa fase, i domini collettivi rappresentano il passato che non passa⁶, mentre i paesaggi aggrediti dall'edilizia o mortificati dalle infrastrutture costituiscono la sfida del tempo presente e soprattutto di quello futuro. Escono dunque dal centro del discorso pubblico gli usi civici ed entrano i paesaggi, senza possibilità di incontro quasi in una sorta di "porta girevole". In apparenza, considerando che le prime tutele del paesaggio sono incardinate sul binario dei limiti alla proprietà privata, sembrerebbe sussistere un elemento di collegamento. Ma la concezione paesaggistica che si afferma negli anni Trenta è assai diversa da quella consegnata in eredità dal Novecento. Il prevalere di una concezione estetica porta a concepire il paesaggio come ristretta e spettacolare eccezione al flusso visivo ordinario. Un paesaggio fatto di oggetti intesi come proiezione naturalistica del bene culturale. Una bellezza calibrata su ville e giardini e scorci marini che deve staccarsi dalla tipicità del territorio per essere ritenuta tale. I paesaggi coincidono dunque con le bellezze naturali ben determinate, in una sorta di irripetibile ritaglio estetico estrapolato dal contesto del territorio. Il paesaggio è una cosa "bella", un oggetto che certo può anche allargarsi, ma senza superare il formato di una cartolina. Non arriva insomma a ricomprendere il territorio: l'estetica non si confonde nella geografia. Le proprietà collettive, proprio in quanto collettive, sono anche più facilmente sacrificabili in ragione della speculazione. I danni arrecati dallo sfruttamento abnorme ledono gli interessi di tutti e quindi di nessuno, secondo il metro della proprietà privata, specie quando confinati in territori marginali⁷.

Un assetto fondiario non è assimilabile a una bellezza naturale, rappresentando qualcosa che non può essere contenuto dentro una cartolina. Questa concezione oggettuale della bellezza naturale trova conferma nella legge del 29 giugno 1939 n. 1497, l'indistruttibile architrave novecentesca, sulla base della quale verrà inizialmente intesa la tutela del paesaggio ex art. 9 cost. Vi è sicuramente una maggiore apertura concettuale che porta all'ampliamento del quadro naturale come oggetto di tutela, ma la protezione continua a riguardare bellezze naturali, colte in un tratto estetico che le separa dallo sfondo. Una tutela dunque mirata sull'apparenza visiva da preservare più che sull'integrità del territorio violato. Soltanto l'eccezionalità geografica emerge in ottica di tutela. Con la legge Bottai, il ruralismo fascista si incontra con il diradamento teorizzato dagli architetti, nella prospettiva di ridisegnare il rapporto tra città e campagna intesa come territorio da colonizzare, rimodellare sulla base delle esigenze produttive. In questa prospettiva, gli usi civici costituiscono nella migliore delle ipotesi una complicazione, del tutto invisibili, nascosti in un paesaggio che giuridicamente

⁵ Sia consentito il rinvio a PASSANITI, P., *Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano 2019, p. 57 e ss.

⁶ Come dimostra la vicenda alla base della legge 4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio. Si veda ROSATI, S., «La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento e Novecento», in *Historia et ius* 15 (2019), p. 9 e ss.

⁷ «Boschi di faggio sono scomparsi in breve tempo senza che un minimo beneficio si sieno procurati gli utenti, senza che qualche opera di pubblica utilità sia venuta in loro vantaggio, e indirettamente a vantaggio degli Enti pubblici dai quali si attende ogni sorta di provvidenze. Così mentre lo Stato iniziava una vasta politica forestale col mezzo del Demanio, questi beni che sono direttamente sotto la sua tutela deperivano, come si disse, per l'avidità degli utenti di suddividersi poche decine di lire, e siamo sinceri, anche per la mancanza di ogni qualunque opera di difesa dalle acque, dagli animali nel bosco giovine, per i vandalismi, per i furti dei non utenti, ecc?». OLIVA, A., *Le Comunalie dell'Alto Appennino Parmense. Contributo alla discussione sul Disegno di legge del Ministro Cocco-Ortu sugli Usi civici e i Domini collettivi alla Camera il 18 novembre 1909*, Parma 1910, pp. 9-10.

non si vede. Il mancato incontro deriva dunque dal modo di intendere e vedere il paesaggio che esclude il naturale collegamento offerto dal paesaggio agrario. L'art. 9 cost. dovrà adattarsi alla legge Bottai "costituzionalizzata"⁸, e non viceversa, in un lungo dopoguerra in cui si decide il destino del paesaggio italiano.

Vi è un senso storico in questo parallelismo tra aspetti concettuali vicini ma non troppo, che si sfiorano senza inizialmente riconoscersi? Gli usi civici rappresentano i paesaggi prima del paesaggio, se intesi sotto il profilo insediativo come rapporto tra l'elemento umano e quello naturale. Negli usi civici, il paesaggio rappresenta l'elemento finale, il prodotto visualizzabile determinato da assetti comunitari consolidati nella storia che trovano profili di legittimazione giuridica proprio nella conservazione dell'equilibrio tra comunità e territorio⁹. La protezione del paesaggio è invece il grande tema novecentesco emergente nell'esatto momento in cui salta quell'equilibrio, con il territorio scomposto in un mosaico di privati possessi¹⁰ che si riflettono a livello visivo nell'esigenza di governare il territorio, di dare una forma a tante private iniziative senza più una trama istituzionale di riferimento. L'istanza di protezione del paesaggio dunque come ricerca di un governo del territorio che ancora non c'è, che non può esserci ma che dovrà esserci, individuando una barriera di contenimento all'avanzata impetuosa di una speculazione che non ha ragioni fondanti ulteriori rispetto alla speculazione medesima.

Il regime della proprietà privata rappresenta l'ambito che unisce e separa domini collettivi e paesaggio. Da una parte, una proprietà privata come dato costituzionale¹¹ che marginalizza i domini collettivi¹², intesi come un presente senza un futuro, messi in fase di liquidazione storica. Dall'altra, l'esigenza di protezione delle bellezze naturali inserite nel grande quadro proprietario senza più filtri istituzionali.

I due aspetti rappresentano due eccezioni al regime della proprietà da versanti opposti e con declinazioni temporali incomparabili. Gli usi civici come eccezione all'individualismo codificato in nome di un passato destinato lentamente a scomparire in dissolvenza. La protezione del paesaggio come eccezione estetica al dominio del cittadino proprietario che guarda al futuro che tarda ad arrivare, almeno nel contesto italiano. Sino a quando la proprietà non diventa anche territorio e ambiente, sotto il profilo giuridico, nessun incontro è possibile. È ancora lontana l'era del paesaggio- territorio. Con il paesaggio inteso come bellezza naturale di portata oggettuale, quasi un'estensione del profilo monumentale,

⁸ La "costituzionalizzazione" della legge Bottai è un dato che accompagna la riflessione storico-giuridica sul paesaggio, individuato da CASSESE S., *L'amministrazione dello Stato*, Milano 1976, cit., p. 170.

⁹ MANNORI, L., «La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto sui modelli tipologici», in *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, ed. CAMELLI, M., Bologna 2007, pp. 43-63.

¹⁰ Sulla "progressiva liberalizzazione dei mercati e della proprietà" alla base di un "generale aumento del disboscamento", cf. AGNOLETTI, M., *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari 2018, p. 80.

¹¹ Sulla proprietà ottocentesca imperniata sull'"archetipo napoleonico pandettistico" si vedano le riflessioni di GROSSI, P., «La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico», in *La proprietà e le proprietà*, cit., pp. 205-272, poi in Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 603-665; ID., «Tradizioni e modelli della sistemazione post-unitaria della proprietà», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 5-6 (1976-77), pp. 201-338, ripubblicato in Id., *Il dominio e le cose*, cit., pp. 439-446. Sulla proprietà costituzionalizzata nel modello napoleonico, cf. RODOTÀ, S., *Le libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, ed. ROMANELLI, R., Roma 1995, pp. 301-302.

¹² Sull'"impatto dei domini collettivi con la codificazione", si veda MERUSI, F., «I Domini collettivi tra interesse della collettività territoriale locale e il pubblico interesse», in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, Atti Della VII Riunione scientifica, Trento, 8-9 novembre 2001, ed. NERVI, P., Padova 2002, p. 40 e ss.

possono esservi all'interno dei domini collettivi anche dei profili paesaggistici che assumono una debole e indiretta rilevanza giuridica, nella comprensione di una bellezza naturale inserita in un territorio gestito in forma collettiva: quello che si vede conta molto di più del processo storico alla base della visione.

Il paesaggio deve diventare un'altra cosa, andare oltre le ville e i giardini sino a stanziarsi nel territorio, a diventare territorio. Questo sviluppo non avviene con la legge 1497/39, non è previsto nelle prime letture del tracciato costituzionale e tantomeno nella trama del dopoguerra, quando oltretutto gli usi civici appaiono lontani dai profili indicati dalla modernità sociale. Occorre insomma un nuovo paesaggio, ma anche una riscoperta civile del valore culturale degli usi civici sopravvissuti affinché paesaggi e usi civici possano essere accostati giuridicamente.

2. LA RITARDATA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

Ogni paesaggio per ambire a una tutela normativa deve diventare una storia che racconta una visione che rischia di scomparire. Tutto questo è particolarmente evidente in materia di paesaggio agrario dove a partire dalla fondamentale impostazione di Emilio Sereni si sviluppa una cultura paesaggistica attenta alla comprensione del *divenire*, dell'intrinseca mutevolezza degli assetti fondiari¹³. L'elemento della conservazione insito nella tutela non può affiorare quando il paesaggio agrario è la rappresentazione visiva di un regime economico che coincide con la produzione agricola in un paese, come l'Italia, che è ancora fondamentalmente contadino nelle dinamiche sociali e nell'auto rappresentazione culturale. In questa fase, lo spazio rurale, destinato a diventare anche paesaggio agrario meritevole di una problematica tutela nell'ambito del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004-2008¹⁴, è ancora - puramente e semplicemente - agricoltura da riformare, talvolta da trasformare, sempre da migliorare. E di fronte alle ragioni del progresso agricolo la piacevolezza estetica è solo un dettaglio, anche quando le ragioni dell'estetica vanno di pari passo con quelle dell'economia agricola. Il Marchese Origo non investe nella Val d'Orcia al fine di migliorare il paesaggio: alla fine l'oggetto della bonifica produce lo spettacolare paesaggio in cui ormai si identifica la campagna senese¹⁵. L'agricoltura diventa paesaggio nel momento in cui è abbandonata, attraversata da dinamiche trasformative. Da una parte l'abbandono puro e semplice, dall'altra l'aggressione edilizia che concentra elementi diversi, dall'avanzata della città fuori la città nello spazio verde contendibile alla trasformazione agrituristica dell'architettura rurale.

Basta scorrere le dichiarazioni di vincolo paesaggistico per comprendere come si inizi a discutere sul senso e la misura del paesaggio rurale proprio mentre va in scena il grandioso epilogo sociologico della società contadina¹⁶. La ruralità smobilitata delinea scenari di trasformazione che implicano una prima riflessione. Soltanto a questo punto il paesaggio

¹³ SERENI, E., *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari 1961.

¹⁴ Si vedano almeno ROOK BASILE, E., CARMIGNANI, S., LUCIFERO, N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano 2010; FERRUCCI, N., «La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario», in *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agroambientale*, ed. COSTATO, L., GERMANÒ, A., ROOK BASILE, E., Torino 2011, pp. 175-215; CANFORA, I., *Il paesaggio agrario e la sua disciplina*, in *Agricoltura e "beni comuni"*. Atti del convegno IDAIC. Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011, ed. GERMANÒ, A., VITI, D., Milano 2012.

¹⁵ ORIGO, A., «Verso la bonifica integrale di un'azienda della Val d'Orcia, risultati di dodici anni di lavoro», in *Atti della Regia accademia dei georgofili*, sesta serie-III, 1937, pp. 18-30.

¹⁶ PASSANITI, P., *Il diritto cangiante* cit., p. 124 e ss.

finisce per comprendere anche la storicità degli assetti fondiari che diventa visione particolare. L'uso civico può diventare la pre-condizione alla base di un paesaggio, il senso storico di ciò che è - ancora - visibile. L'uso civico dunque come sistema insediativo che determina una lettura del territorio che lo contiene. La scoperta paesaggistica degli usi civici implica un passaggio culturale ineludibile: dal paesaggio come estetica al paesaggio come storia.

Per lungo tempo gli usi civici erano stati quasi il limite estremo e marginale di una periferia paesaggistica come il paesaggio agrario che soltanto nella storicità ritrovava lentamente ragioni di tutela¹⁷. Il canone della ripetitiva mutevolezza del divenire agricolo sfuggiva così alle maglie della conservazione statica del paesaggio¹⁸.

Fino a quando il paesaggio riassume un compiacimento estetico per un visibile fuori dall'ordinario, nessuna rilevanza assumono gli usi civici. Il diritto del paesaggio è concepito sullo sguardo dell'osservatore rispetto a un panorama sempre più esteso. Nell'ambito delle dichiarazioni di interesse pubblico che configurano un vincolo, superabile soltanto con apposita autorizzazione della Soprintendenza, la rilevanza di una vallata o di una fascia costiera è già un passo in avanti rispetto all'identificazione del paesaggio con un oggetto "bello". A quel punto occorre preservare la vallata, senza troppo interrogarsi su come l'assetto boschivo sia stato mantenuto. L'uso civico dunque come storia interna di un paesaggio che può interessare qualche addetto ai lavori, ma non il gigante domenicale che è un po' il prototipo antropologico alla base delle prime tutele paesaggistiche.

3. LA LEGGE GALASSO COME PUNTO DI SVOLTA

Le premesse normative per l'incontro tra domini collettivi e paesaggio matura soltanto con la legge Galasso del 1985, sia pure sotto un "cappello" ambientalista. Una legge particolare nella costruzione, fondamentale per tutelare il paesaggio che peraltro non può neanche essere nominato a livello normativo¹⁹. La riforma del 1985 innova i contenuti della legge 1497/39 passando per un percorso tortuoso. All'esito della bocciatura da parte del Tar del Lazio del decreto ministeriale sul vincolo paesaggistico, si arriva alla legge passando attraverso il percorso del trasferimento delle competenze statali alle regioni, negli anni della "panurbanistica"²⁰, dopo la fondamentale revisione concettuale compiuta da Alberto Predieri²¹ che porta all'identificazione tra urbanistica, territorio e paesaggio. Matura una

¹⁷ Si veda il recentissimo contributo specifico GRANARA, D., *Tutela paesistica e paesaggio agrario*. Atti del Convegno Portovenere, 3-4 giugno 2016, Torino 2017.

¹⁸ Sulla difficile compatibilità "tra il profilo conservativo della tutela paesaggistica, che riguarda il carattere impresso alle campagne dall'opera tradizionale e secolare dell'uomo", e "l'intrinseca, fatale, incessante trasformazione dello scenario dell'agricoltura", si veda SEVERINI, G., *Introduzione della sessione pomeridiana di venerdì 3 giugno 2016*, ivi, p. 26).

¹⁹ Come ricorda GURRIERI, F., *Gnasto e restauro del paesaggio. Fenomenologia del guasto, il restauro del paesaggio, la "Convenzione europea del Paesaggio", il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la relazione paesaggistica*, Firenze 2011, p. 11, Giovanni Spadolini rigetta la proposta del liberale Salvatore Valitutti di un Ministero dei beni culturali e del paesaggio, al punto di evitare accuratamente un termine che "non recepisce più e non esaurisce questa complessa realtà della cornice naturale del bene culturale".

²⁰ Per una critica alla "panurbanistica" delineata all'art. 80 del d.p.r. 616/77, cf. URBANI, P., «L'urbanistica: oltre il culto dei piani», in *La perequazione delle disegualianze tra paesaggio e centri storici*. Studi dal XX Convegno nazionale, Udine, 29-30 settembre 2017, ed. STELLA RICHTER, P., Milano 2018, p. 29.

²¹ Sul pensiero di Predieri, si veda il recentissimo contributo MORBIDELLI, G., MORISI, M., *Il "paesaggio" di Alberto Predieri*, Firenze 2019.

coscienza naturalistica che assorbe la materia paesaggistica che, per essere tutelata davvero, deve essere collegata al territorio e all'urbanistica e dunque alla dimensione regionalista.

La modifica dell'art. 82 del decreto 616/77, aggiunge un vincolo *ex lege* alla disciplina vigente, prevedendo nel lungo elenco dei vincoli lineari “*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*”. A questo punto inizia sul piano giuridico un'altra storia, in cui gli usi civici costituiscono anche porzioni di territorio rilevanti sotto il profilo paesaggistico²². Una storia ancora complicata nelle pieghe di una sostanziale riforma della legge del 1939, in cui la chiave regionalista impedisce il riferimento al paesaggio stante la competenza statale ex art. 9 cost. Questo tortuoso passaggio consente di attivare tuttavia un collegamento duraturo tra bellezze naturali e territorio. Il paesaggio è così pienamente assorbito nel concetto di ambiente, tramite il territorio che implica necessari riferimenti alla cultura e alla prospettiva antropologica che ne è alla base.

I riflessi identitari degli usi civici sono finalmente compresi in una concezione paesaggistica che va oltre l'estetica per arrivare alla cultura, al patrimonio storico e antropologico che è dietro una visione del territorio. A questo punto, il profilo gestionale di un territorio costituisce un aspetto di tutela che richiama la dimensione del paesaggio culturale da vedere e capire davvero attraverso la memoria civile di un godimento collettivo delle risorse fondato sulla trasmissione intergenerazionale di atti e fatti posti in essere in virtù di un'appartenenza comunitaria.

Il nuovo inizio è costituito dal diritto ambientale che lentamente e faticosamente emerge negli anni Ottanta del secolo scorso, trovando una collocazione costituzionale nell'intreccio tra tutela del paesaggio (art. 9 cost.) e tutela della salute (art. 32 cost.)²³.

4. IL PRESENTE E IL FUTURO DEI BENI COMUNI

Con la crisi di quella dimensione proprietaria alla base del declino degli usi civici, e nel contempo premessa della questione paesaggistica, si arriva a una sorta di ricongiungimento dei due aspetti nell'ottica dei beni comuni²⁴, alla luce di tante evidenti correlazioni esaltate dal contesto post-novecentesco della sostenibilità: il paesaggio è un bene comune²⁵, ben oltre e prima di qualsiasi orientamento culturale²⁶, gli usi civici sono anche dei paesaggi, visti

²² In una recentissima sentenza la Suprema Corte ha stabilito che “*i terreni gravati da 'uso civico' rientrano fra le zone vincolate ex lege ai fini della tutela del paesaggio; si tratta di fondi sui quali ab immemorabili sono esercitati dalla collettività insistente sui luoghi e dai singoli che la compongono una serie di diritti volti a trarre dalle terre che li compongono, dai boschi che ivi vegetano e dai corsi d'acque che li attraversano talune utilità in favore dei soggetti sopra menzionati*” (Cass. Sez. III Pen. 17 luglio 2018, n. 32925, in <http://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2018/09/cass-pen-32925-2018.pdf>, consultato il 28-9-18).

²³ Alla fine degli anni Settanta le Sezioni unite della Cassazione stabiliscono che: “*la protezione della salute si estende cioè alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola, e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute: essa assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre*” (Cass. 6-10-79 n. 5172 in *Il Foro Italiano*, 1979, I, c. 2306).

²⁴ MATTEI, U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2012; MARELLA, M.R., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, postfazione di RODOTÀ, S., Verona 2012. Sul significato della Commissione, si veda MATTEI, U., «I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica», in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, ed. ALPA, G. e ROPPO, V., Roma-Bari 2013, pp. 119-137.

²⁵ SETTIS, S., *Paesaggio bene comune*, Napoli 2013.

²⁶ FARA, C., *Il paesaggio urbano e rurale come bene comune*, Chiavari 1959, p. 10.

nell'ottica dell'insediamento istituzionalizzato e incardinato in un determinato regime giuridico. L'elemento collettivo fornisce un'uniformità che configura il tratto visivo alla base della storicità del paesaggio. La storia di un dominio non può non essere anche la storia di un paesaggio, come emerge nella ricerca di Luigi Costato sui domini collettivi nel medio Polesine²⁷.

I beni comuni²⁸ dunque rappresentano la base per un discorso giuridico tutto da sviluppare, sulla base di qualche certezza concettuale e un sicuro ancoraggio legislativo costituito dalla legge del 2017²⁹ sui domini collettivi. Quei beni intanto costituiscono un assetto storico visibile e percepibile dalla popolazione che combacia con la concezione di paesaggio adottata nella Convenzione europea del 2000³⁰. Il paesaggio come “*una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni*”³¹, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni³².

I domini collettivi costituiscono un paesaggio umanizzato proprio in virtù della pratica del godimento, esistono in virtù di quell'uso che una volta ripetuto e consolidato origina un'immagine: il paesaggio fondato sulla pratica civica. Un paesaggio dunque lavorato e rielaborato, artificiale come aveva intuito Giacomo Leopardi³², connotazione tipica del paesaggio italiano³³.

Il paesaggio dunque come prodotto visivo finale e il dominio collettivo come elemento di partenza istituzionale che si traduce in fisionomia insediativa. In mezzo a questa trama fondata sulla storia, si colloca il bene culturale immateriale secondo la definizione adottata nella Convenzione di Faro³⁴. Una stessa pratica dunque può emergere prima come uso civico,

²⁷ COSTATO, L., *I domini collettivi nel medio Polesine*, Milano 1968.

²⁸ Per un'analisi critica sui beni comuni si vedano i contributi di DICHIOTTI, E., «I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica», in *Ragion pratica* 2 (2013), pp. 347-360. Sui limiti di tenuta storico-giuridica del concetto di bene comune, FERRANTE R., «La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio», *ivi*, pp. 319-332.

²⁹ Sulla legge del 2017 e il suo significato, si rinvia alla bibliografia citata da MASINI, S., “*Tracce*” di diritto agrario, Bari 2019, p. 264. In merito ai contenuti, *Domini collettivi ed usi civici*, *cit.*; VOLANTE, R., «Un terzo ordinamento civile», *cit.*; NERVI, P., «I domini collettivi nella condizione neo-moderna», in *Diritto agroalimentare* (2018), pp. 621-642; GERMANÒ, A., «La disciplina degli usi civici-domini collettivi nelle sentenze della Corte Costituzionale», *ivi*, pp. 661-667; FULCINITI, L., «I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi», *ivi*, pp. 547-574; NERVI, P., CALICETTI, E., IOB, M., *Beni e domini collettivi. La nuova disciplina degli usi civici*, Milano 2019.

³⁰ Sui contenuti e l'attuazione, si vedano almeno CARTEI, G. F. (ed.), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Bologna 2007; PRIORE, R., *No People, No Landscape. La convenzione europea sul paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia*, Milano 2009.

³¹ Su “popolazione e paesaggio nella Convenzione europea”, CASTIGLIONI, B., *Percorsi di landscape literacy*, in *Habitare. Il paesaggio nei piani territoriali*, ed. PAOLINELLI, G., Milano 2011, p. 109 e ss.

³² “Una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiatà, e diversa molto da quella che sarebbe in natura”. LEOPARDI, G., «Elogio degli uccelli», in *Operette morali*, ed. MELOSI, L., Milano 2008, p. 446, richiamato in epigrafe da SERENI, E., *Storia del paesaggio italiano*, *cit.*

³³ Il paesaggio è definito da Sereni, *ivi*, p. 29, come “quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”.

³⁴ Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, ancora in attesa di ratifica, “l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato

poi come eredità comunitaria e alla fine come paesaggio culturale. Pratica comunitaria e gestione del territorio che determinano un paesaggio identificabile proprio in quella pratica e in quella gestione: “bello” da vedere fuori e soprattutto dentro, sulla base della conoscenza dei fattori storici e sociali che lo hanno prodotto e conservato.

La legge del 2017 dunque può essere letta non solo e non tanto guardando al passato, alle “*reliquie dell’originario collettivismo del suolo*”³⁵ in una logica da catalogazione museale, se non nel doveroso momento conservativo presupposto di ogni evoluzione, quanto e soprattutto pensando al futuro, tenendo conto di tanti fili concettuali cui i domini collettivi sono collegati. Un elemento di certezza è offerto dalla declinazione ambientalista dei beni di godimento collettivo e dal collegamento con il paesaggio. All’art. 3, n. 6, viene ribadita la disciplina introdotta dalla legge Galasso e consolidata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sul vincolo paesaggistico nelle zone gravate da uso civico, in cui la conservazione è prevista al fine di “*contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio*”. In maniera innovativa, il vincolo rimane fermo anche nell’ipotesi di liquidazione dell’uso civico. Un uso che diventa a tutti gli effetti una tipologia paesaggistica sganciata dal regime giuridico e non più un attributo temporaneo attaccato a quel regime. In altre parole un territorio usato in modalità civica diventa a tutti gli effetti un paesaggio meritevole di essere conservato per la sua storicità a prescindere da ogni mutamento del regime collettivo.

Del resto, le “luci” per i domini collettivi sono rappresentate dal “*riconoscimento costituzionale connesso alla loro natura di enti primari dotati di autonomia statutaria*”, e le “ombre” dai nodi irrisolti con la legislazione del 1927³⁶. Non dunque un’antistorica restaurazione quanto e soprattutto la base di partenza per un ragionamento concreto sulla sostenibilità ambientale. Il senso storico dell’inversione di tendenza è indubbio con la fuoriuscita dei beni collettivi dal regime della messa in esaurimento avviato con la legge del 1927. Finalmente riappare un margine non solo di mero mantenimento, ma anche di espansione dei domini collettivi, collegato a una idea di sostenibilità³⁷. L’idea di un utilizzo uniforme per un fine comunitario riassorbe la grande frattura della contemporaneità intorno al problema paesaggio. L’immenso patrimonio storico alla base dei domini collettivi può diventare una chiave di lettura complessiva del paesaggio, per capire le sue origini, il suo presente e anche se non soprattutto il suo futuro. Per andare oltre il nodo tra cattiva edilizia e deturpazione del paesaggio, un’occasione straordinaria è offerta dal collegamento tra assetto fondiario e comunità. Nell’immagine di un territorio utilizzato in rapporto alla comunità, si comprende davvero il senso storico del problema paesaggistico che compare nel disordine di un territorio inteso come reticolo di private proprietà, come mosaico impazzito di umane volontà individuali, individualizzate dal diritto ripensato sulla circolazione del “*terribile diritto*”. In questa prospettiva, quella che Antonio Cederna definiva la “*porno-urbanistica*” appare come il riflesso dell’affermazione dell’*‘io’* che mortifica le ragioni del *‘noi’*, quelle ragioni che i domini collettivi hanno portato avanti nel corso del Novecento quale testimonianza di un tramonto apparentemente

dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; [...] Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”. Il testo può essere letto in <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf>, consultato il 25-5-19.

³⁵ GRISOSTOMI, G., *I domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell’Emilia*, Torino 1902, p. 2.

³⁶ MARINELLI, F., *Dagli usi civici ai domini collettivi*, cit., p. 17.

³⁷ Ivi, p. 18.

inarrestabile nella narrazione di uno sviluppo economico coincidente con la tabella di marcia del progresso.

In questo post-Novecento la percezione dei domini collettivi è mutata perché è mutato completamente il contorno sociale e culturale e alla fine anche la percezione dello sviluppo che adesso - soltanto adesso - deve essere sostenibile. I domini collettivi diventano uno strumento fondamentale per comprendere la storicità di alcuni paesaggi, ma anche un modello per ripensarne di nuovi, in ragione di un utilizzo comunitario del territorio. Mezzo secolo dopo il tramonto della società contadina, si entra nella fase del declino di molte delle ragioni storiche alla base di quel tramonto³⁸. L'agricoltura di qualità calibrata sulle ragioni del territorio è molto più coerente con l'economia nel tempo presente di tante zone industriali e commerciali in stato di degrado o abbandono senza aver rispettato le tante effimere promesse che avevano giustificato il sacrificio del territorio agricolo con evidenti e permanenti ricadute negative sul piano paesaggistico.

D'altra parte, l'ottica paesaggistica ripensata nell'era della sostenibilità ambientale rende evidente un dato che le popolazioni coinvolte nei domini collettivi hanno interiorizzato, in virtù della trasmissione intergenerazionale, senza avere nel corso del Novecento parole e mezzi giuridici per poterlo affermare nel discorso pubblico. Oltre il dato economico e produttivo, il dominio collettivo è una storia da trasmettere, proprio perché la trama di questa storia è il filo invisibile in grado di spiegare il visibile, inteso come risultato finale di una conservazione razionale del territorio che difende le ragioni della natura, intesa come rielaborazione in chiave comunitaria di un territorio assegnato a un preciso assetto fondiario.

Il regime proprietario appare ridimensionato non tanto sullo stretto piano normativo quanto e soprattutto su quello culturale, in un'epoca storica distante dalla concezione sacrale ottocentesca, che tra tante contraddizioni si sta distaccando dal produttivismo novecentesco, con la stonata alternanza tra drammatizzazione dell'emergenza climatica e la retorica sulle grandi opere da realizzare sempre e comunque. Proprio in questa distanza tra il post-Novecento dell'individualismo proprietario persistente e la cultura della sostenibilità, alla ricerca di un "punto di svolta"³⁹, si gioca la partita dei beni collettivi e del paesaggio, sempre inteso come diritto della collettività: due elementi riconducibili a un più ampio profilo ancora in cerca di autore giuridico. Le certezze che accompagnano questo divenire sono rappresentate dalla storia e dal ruolo decisivo delle popolazioni nell'insediamento nell'ambiente naturale.

Se il paesaggio culturale, così come rivitalizzato dalla Convenzione europea, è un fattore che contribuisce al consolidamento dei beni e domini collettivi, questi d'altra parte restituiscono al paesaggio una ragione fondante per la sua conservazione. Alla base di tutto insomma c'è sempre la storia: il paesaggio sul piano giuridico è conservazione dinamica razionalizzata dalla conoscenza delle trasformazioni, l'uso civico è anche se non soprattutto una storia sociale e giuridica di una popolazione.

³⁸ BARBERIS, C. (ed.), *Ruritalia. La rivincita delle campagne*, Roma 2009; PAZZAGLI, R., BONINI, G., *Italia contadina. Dall'esodo rurale al ritorno alla campagna*, Roma 2018.

³⁹ MATTEI, U., QUARTA, A., *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro 2018.

La sostenibilità presa sul serio, richiamata già nel Codice dei beni culturali e del paesaggio⁴⁰, non implica soltanto mini pratiche simboliche di presa d'atto del rischio ambientale, ma anche se non soprattutto una gestione comunitaria delle risorse, pratiche collettive di godimento sostenibile. La legge del 2017 assume un significato complessivo di storica inversione di tendenza - apprezzabile al netto di qualunque rilievo tecnico-giuridico - rispetto al *totem* proprietario con l'individuazione di un'altra proprietà, di altre proprietà. Un'individuazione che interroga il passato per dare risposte al futuro⁴¹. L'intervento legislativo si configura dunque come una tappa intermedia verso un tracciato tutto ancora da individuare.

BIBLIOGRAFIA

- AGNOLETTI, M., *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari 2018
- BARBERIS, C. (ed.), *Ruritalia. La rivincita delle campagne*, Roma 2009
- CANFORA, I., *Il paesaggio agrario e la sua disciplina*, in *Agricoltura e "beni comuni"*. Atti del convegno IDAIC. Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011, ed. GERMANÒ, A., VIII, D., Milano 2012
- CARTEI, G. F. (ed.), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Bologna 2007
- CASSESE S., *L'amministrazione dello Stato*, Milano 1976
- CASTIGLIONI, B., *Percorsi di landscape literacy*, in *Habitare. Il paesaggio nei piani territoriali*, ed. PAOLINELLI, G., Milano 2011
- CERULLI IRELLI, V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983
- COSTATO, L., *I domini collettivi nel medio Polesine*, Milano 1968
- DANI, A., «Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi», in *Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva* 1 (2005)
- DANI, A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013
- DICIOTTI, E., «I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica», in *Ragion pratica* 2 (2013)
- FARA, C., *Il paesaggio urbano e rurale come bene comune*, Chiavari 1959
- FERRANTE R., «La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio», in *Ragion pratica* 2 (2013)
- FERRUCCI, N., «La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario», in *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agroambientale*, ed. COSTATO, L., GERMANÒ, A., ROOK BASILE, E., Torino 2011
- FULCINITI, L., «I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi», in *Diritto agroalimentare* (2018)
- GERMANÒ, A., «La disciplina degli usi civici-dominii collettivi nelle sentenze della Corte Costituzionale», in *Diritto agroalimentare* (2018)
- GIANNINI, M.S., «"Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici», in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1973
- GRANARA, D., *Tutela paesistica e paesaggio agrario*. Atti del Convegno Portovenere, 3-4 giugno 2016, Torino 2017
- GRISOSTOMI, G., *I domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia*, Torino 1902

⁴⁰ L'art. 131 riformato nel 2008, si chiude con la previsione che "lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

⁴¹ Sulle suggestioni della storia nella gestione del presente, cf. DANI, A., *Le risorse naturali*, cit., pp. 136-139.

- GROSSI, P., «La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico», in *La proprietà e le proprietà*, ed. CORTESE, E., Milano 1988
- GROSSI, P., «Tradizioni e modelli della sistemazione post-unitaria della proprietà», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 5-6 (1976-77), ripubblicato in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992
- GROSSI, P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992
- GURRIERI, F., *Guasto e restauro del paesaggio. Fenomenologia del guasto, il restauro del paesaggio, la "Convenzione europea del Paesaggio", il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la relazione paesaggistica*, Firenze 2011
- LEOPARDI, G., «Elogio degli uccelli», in *Operette morali*, ed. MELOSI, L., Milano 2008
- MANNORI, L., «La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto sui modelli tipologici», in *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, ed. CAMELLI, M., Bologna 2007
- MARELLA, M.R., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, postfazione di RODOTÀ, S., Verona 2012
- MARINELLI, F., *Gli usi civici*, Milano 2013
- MASINI, S., «Tracce» di diritto agrario, Bari 2019
- MATTEI, U., «I beni pubblici: un dialogo fra diritto e politica», in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, ed. ALPA, G. e ROPPO, V., Roma-Bari 201.
- MATTEI, U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 201.
- MATTEI, U., QUARTA, A., *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro 201.
- MERUSI, F., «I Domini collettivi tra interesse della collettività territoriale locale e il pubblico interesse», in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, Atti Della VII Riunione scientifica, Trento, 8-9 novembre 2001, ed. NERVI, P., Padova 2002
- MORBIDELLI, G., MORISI, M., *Il "paesaggio" di Alberto Predieri*, Firenze 2019
- NERVI, P., «I domini collettivi nella condizione neo-moderna», in *Diritto agroalimentare* (2018)
- NERVI, P., CALICETTI, E., IOB, M., *Beni e domini collettivi. La nuova disciplina degli usi civici*, Milano 2019
- OLIVA, A., *Le Comunalie dell'Alto Appennino Parmense. Contributo alla discussione sul Disegno di legge del Ministro Cocco-Ortu sugli Usi civici e i Domini collettivi alla Camera il 18 novembre 1909*, Parma 1910
- ORIGO, A., «Verso la bonifica integrale di un'azienda della Val d'Orcia, risultati di dodici anni di lavoro», in *Atti della Regia accademia dei georgofili*, sesta serie-III, 1937
- PASSANITI, P., *Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano 2019
- PAZZAGLI, R., BONINI, G., *Italia contadina. Dall'esodo rurale al ritorno alla campagna*, Roma 2018
- PETRONIO, U., «Usi civici e demani civici tra tradizione storica e dogmatica giuridica», in *La proprietà e le proprietà*, ed. CORTESE, E., Milano 1988
- PRIORE, R., *No People, No Landscape. La convenzione europea sul paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia*, Milano 2009
- RODOTÀ, S., *Le libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, ed. ROMANELLI, R., Roma 1995
- ROOK BASILE, E., CARMIGNANI, S., LUCIFERO, N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano 2010

ROSATI, S., «La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento e Novecento», in *Historia et ius* 15 (2019)

SERENI, E., *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari 1961

SETTIS, S., *Paesaggio bene comune*, Napoli 2013

URBANI, P., «L'urbanistica: oltre il culto dei piani», in *La perequazione delle diseguglianze tra paesaggio e centri storici*. Studi dal XX Convegno nazionale, Udine, 29-30 settembre 2017, ed. STELLA RICHTER, P., Milano 2018

VOLANTE, R., «Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L. 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi», in *Le Nuove leggi commentate XL* (2018)